



Il decreto rilancio: dalle rivalutazioni alla sospensione degli ammortamenti. Impatti sul patrimonio netto

Dott. Giovanni Verde– Dottore commercialista e revisore dei conti

Napoli, 17 dicembre 2020



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

L'articolo 110, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. «Decreto Agosto»), convertito in legge con L. 13 ottobre 2020 n. 126, reintroduce per le imprese le seguenti possibilità:

- rivalutare i beni di impresa (inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale come marchi, brevetti, software, know-how) e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, solo per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali OIC (art. 110, co. 1-6);

la rivalutazione dei beni d'impresa potrà essere effettuata dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: (i) società di capitali che redigono il bilancio secondo gli OIC, (ii) imprese individuali, (iii) società di persone, anche se in contabilità semplificata, (iv) società cooperative e di mutua assicurazione, (v) società europee, (vi) enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di un'attività commerciale, (vii) enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente ai beni relativi all'attività commerciale esercitata e (viii) stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

- optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria (c.d. «riallineamento fiscale»). Tale opportunità è prevista anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 110, co. 7 e 8).



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Limite del valore economico:

In tutte le tecniche di rivalutazione il valore netto del bene rivalutato aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dalla rivalutazione non può eccedere il valore realizzabile sul mercato (c.d. "limite del valore economico", art. 6 del D.M. n. 162/2001).

Rapporto con il costo di sostituzione

La rivalutazione non può avere quale effetto quello di portare il nuovo costo storico al di là del valore di sostituzione del bene, intendendosi per tale il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure quale il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

Valore intermedio

Come precisato nelle circolari n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006, è consentita una rivalutazione che si attesti ad un livello intermedio compreso tra il valore economico del bene e quello di libro risultante alla chiusura dell'esercizio di riferimento.



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Abbandono della «categoria omogenea»

Una delle più rilevanti novità della rivalutazione 2020 è costituita dall'abbandono del vincolo delle categorie omogenee. Possibilità, quindi, di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici e di rivalutare i singoli asset iscritti in bilancio (non essendo più necessario procedere alla rivalutazione per c.d. "categorie omogenee"). Le imprese che detengono diversi immobili (iscritti nelle immobilizzazioni) compresi nella stessa categoria potranno rivalutare solo alcuni di essi.

Fabbricato e Terreno

In vigore del regime delle categorie omogenee, l'impresa poteva rivalutare l'uno o l'altro valore o entrambi. Andrà chiarito se questa distinzione valga anche nel regime della rivalutazione per singolo bene e se dunque si possa procedere, per uno stesso immobile, a rivalutare solo la parte attribuibile a fabbricato ammortizzabile, e non l'area, o viceversa.



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Operazioni straordinarie

Per i beni provenienti da società incorporate (art. 172 del T.U.I.R.) o scisse (art. 173 del T.U.I.R.), e per quelli ricevuti a seguito di conferimento di azienda (art. 176 del T.U.I.R.) si ha riguardo alla data di acquisizione della società dante causa. Ad esempio, in presenza di fusione avvenuta nel corso dell'esercizio 2020, l'incorporante potrà rivalutare beni che erano già posseduti e classificati dall'incorporata secondo quanto richiesto dalla legge nel bilancio dell'incorporata al 31 dicembre 2019.

Beni immateriali

Sono rivalutabili i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how ed altri diritti simili, iscritti nell'attivo di bilancio

La disposizione in esame consente la rivalutazione per i soli beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019.

È possibile, quindi, rivalutare un bene immateriale che non sia mai stato iscritto nell'attivo?



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Quali beni inclusi?

- Beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio diverso da anno solare la rivalutazione può essere fatta in tale esercizio se l'approvazione dello stesso è successivo alla conversione del decreto)
- Immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili (ad esempio, immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti, macchinari, attrezzature, ecc.);
- Immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati
- Partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Quali beni esclusi?

- Beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa
- Avviamento, costi pluriennali e beni monetari
- Partecipazioni non controllo/collegamento e quelle nell'attivo circolante
- beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, se non riscattati



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Criteri di rivalutazione

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 342 del 2000. In particolare, La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

- Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento. Tale criterio incontra il limite del costo di sostituzione.
- Rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa.
- Riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

L'Agenzia ha in più occasioni confermato che tali metodi possono essere utilizzati anche contestualmente per rivalutare il medesimo bene, c.d. "metodo misto" (Cfr. circolari n. 13/e del 2013, n.14/e del 2017, n. 22/E del 2009 e n. 57/E del 2002).



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Contabilizzazione della rivalutazione

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione (riserva indisponibile).

La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Esemplificazione metodi di rivalutazione

Bene ammortizzabile acquistato nel 2009 con un costo storico di € 3.000 e vita utile di 30 anni con un valore recuperabile di € 2.500. Il piano ammortamento è:

Anno	Quota ammortamento	Anno	Quota ammortamento
2009	(50)	2015	(100)
2010	(100)	2016	(100)
2011	(100)	2017	(100)
2012	(100)	2018	(100)
2013	(100)	2019	(100)
2014	(100)	2020	(100)



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Valore contabile	Rivalutazione MAX 650		
Valore residuo	Costo	F.do Ammortamento	Mix
Costo storico 3.000 F.Do Ammortamento (1.150) Valore netto 1.850	Costo storico 3.650 F.Do Ammortamento (1.150) Valore netto 2.500	Costo storico 3.000 F.Do Ammortamento (500) Valore netto 2.500	Costo storico 4.054 F.Do Ammortamento (1.554) Valore netto 2.500
Coeff. Teorico ammortamento 30 anni 3,33%	Coeff. Teorico ammortamento 30 anni 3,7%	Coeff. Teorico ammortamento 30 anni 4,5%	Coeff. Teorico ammortamento 30 anni 3,33%



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Rilevazione della rivalutazione ed imposta sostitutiva

- Maggior valore dei beni rivalutati nell'attivo dello stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio
- Saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (regime ex. 2445 c. 2 e 3 C.C.)
- L'imposta sostitutiva è portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite

Rilevazione della rivalutazione in assenza di valenza fiscale

- Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore). (OIC 25)



La rivalutazione dei beni e partecipazioni: i punti principali

Nota integrativa:

- Le società che si avvalgono della legge di rivalutazione annotano nella nota integrativa la rivalutazione effettuata (art. 110, comma 2) e indicano le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili (art. 5 Decreto 162/2001).
- Le società forniscono inoltre l'informativa in tema di rivalutazioni prevista dai principi contabili OIC 16, OIC 21 "Partecipazioni", OIC 24, OIC 25 e OIC 28.



La rivalutazione dei beni e partecipazioni

L'OIC ha pubblicato la «BOZZA DOCUMENTO INTERPRETATIVO 7 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni»

Si è in attesa della pubblicazione del documento definitivo



La sospensione degli ammortamenti

Principali riferimenti normativi


Art. 60 comma 7-bis – 7 – quinquies del Decreto 104/2020 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126

Cosa prevede la norma

La vita utile può essere prolungata di 1 anno «di ufficio» (solo per soggetti non IAS ADOPTER) attraverso la sospensione e rinvio all'esercizio successivo della quota altrimenti imputata nel 2020 (quindi fino a «zero» ammortamenti nel 2020) mentre fiscalmente posso seguire piano originario.



La sospensione degli ammortamenti

- I commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 consentono ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una percentuale - fino al 100%- dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
 - La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, è previsto che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 - I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
- 
- La riserva (al netto dell'effetto fiscale differito che si viene a creare) quando diverrebbe disponibile? >>>> col termine del piano di ammortamento o comunque con il recupero della quota di ammortamento sospesa



La sospensione degli ammortamenti

- La nota integrativa deve dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
- Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista dall'articolo in esame, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), a prescindere dall'imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione netta.